



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno VII - n. 2-2012  
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

14



LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

# Diritto e Religioni

Semestrale  
Anno VII - n. 2-2012  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

## *Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

## *Struttura della rivista:*

### **Parte I**

#### SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

#### DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,  
A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli  
G.J. Kaczyński, M. Pascali  
R. Balbi, O. Condorelli

### **Parte II**

#### SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

#### RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefani  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro  
  
G. Chiara, R. Pascali  
S. Testa Bappenheim  
V. Maiello  
A. Guarino

### **Parte III**

#### SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

#### RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

## Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fucillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Iván Ibán - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura

per motivi religiosi] (p. 116); d) a tutela del sentimento religioso (della popolazione o dei singoli)” (p. 108).

Successivamente, l’A. affronta il problema europeo dell’istruzione religiosa nelle scuole, osservando: che in molti casi essa trova fondamento su una precisa base costituzionale (come accade in Austria, Belgio, Germania etc.); che in genere i costi di gestione ricadono sul bilancio statale, e che non vi è mai un obbligo assoluto per gli alunni di seguire un insegnamento della religione [nemmeno in Inghilterra dove è previsto anche un atto di culto collettivo (p. 130)] (p. 126). Invece, in virtù del principio di laicità della scuola pubblica, e sulla base della netta separazione tra Stato e Chiesa, in Francia e in Slovenia non è tollerato l’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche (pp. 144-147).

Infine, l’A. svolge un’approfondita panoramica sulla disciplina europea dell’istituto del matrimonio, partendo dal suo profilo storico, legato al monopolio della Chiesa e al concetto di sacramento, e descrivendo l’avvento del matrimonio civile, quale forma alternativa originariamente a tutela delle minoranze religiose (p. 150), per poi approfondire tematiche di grande attualità come la vigenza in alcuni Paesi (come Lussemburgo e Romania) del divieto di celebrare il matrimonio religioso prima di quello civile, e la compatibilità di questo divieto con l’art. 9 CEDU (p. 153)

Le tante differenze normative che vengono evidenziate in questo studio, ed i problemi di raccordo tra gli ordinamenti dei singoli Stati e l’ordinamento europeo sulle tematiche afferenti al fattore religioso, confermano l’idea di chi ritiene al momento non ipotizzabile, né di fatto percepibile, l’esistenza di un diritto ecclesiastico europeo, mancando sul punto uniformità interpretativa, e coattività dei provvedimenti. Ma, come bene sottolinea l’A., questo “è un capitolo del diritto statale delle religioni ancora

praticamente tutto da scrivere” (p. 207).

**Fabio Falanga**

MARIA TERESA NAPOLI, «*La Regia Monarchia di Sicilia. “Ponere falcem in alienam messem”*». Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Università degli Studi di Roma «La Sapienza», Jovene, Napoli, 2012, pp. 1-558.

Il libro di Maria Teresa Napoli si propone come il risultato ricostruttivo ad oggi più completo dell’istituto della Legazia sicula. L’affresco degli avvenimenti è ricco, documentato, puntualmente integrato da riflessioni opportune, da una dottrina precisa resa pulsante da una polifonia di personaggi che si alternano e ritornano ritmicamente nel teatro tematico. Convince l’esposizione di atti e documenti giuridici, tanto importanti quanto sconosciuti agli attuali studi, posti a fondamento di tesi originali, che spostano decisamente il consueto baricentro localistico e isolano del privilegio regio per ricondurlo ad un più vasto specchio medio-europeo delle fonti.

L’indagine verte sulla tesi della riconduzione dell’origine della Regia Monarchia Sicula alla dinamica consuetudinaria, quale fattore motore del sistema delle fonti diffuso nella rete della cultura giuridica europea dell’area franco-iberica.

Un complesso fenomeno di osmosi giuridica nel quale la Legazia di Sicilia appare come il frutto maturo di un percorso storico-giuridico di inusitata complessità, perché risultante da un nucleo locale siciliano di matrice normanno-sveva, rimodellato da consuetudini catalano-aragonesi e, quindi, riconsegnato al diritto siculo come prodotto di un processo di importazione culturale che, non ancora concluso, trova un’ulteriore perfezionamento attraverso la rielaborazione giuridica isolana, a sua volta influenzata da apporti dottrinali dei giuristi «parlamentari» di scuola tolosana.

Cosicché la confutazione delle origini pontificie, per delega, della Legazia sicula – una prospettiva nota agli studi di settore – cede spazio ad una proposta di lavoro davvero innovativa e suggestiva, che l’A. corrobora con un robusto rinvio al corpo documentario d’archivio. La voce inopugnabile dei documenti accompagna passo dopo passo lo svolgimento dei fatti e le singole asserzioni, in modo che le tesi addotte, supportate da un nitido rigore argomentativo, poggino su motivazioni puntuali e davvero convincenti.

Al necessario richiamo delle fonti corre parallelo un intelligente riepilogo delle impostazioni dottrinali, tanto dei giuristi di matrice “curialista-regalista”, quanto delle magistrature – pur tenendo conto della frequente sovrapposizione delle cariche istituzionali e del conseguente confondersi delle sensibilità e dei parametri di giudizio –, e che a tale impegnativo riassunto si aggiunge, ancora, la proposizione oggettiva delle voci storiografiche.

Non è casuale, infatti, che l’incedere di posizioni apertamente ostili all’autorevolezza aulica ed umanistica degli *Annales* del Baronio sulla RMS – personaggio emblematico che riemerge costantemente nel tessuto espositivo – affidi proprio al cardinale umanista l’Epilogo del libro, quasi a dover ammettere che la proiezione ideale al “vero storico” trovi la necessaria correzione solo nel confronto con il “veridico” controversistico dell’interpretazione politica e delle codificazioni.

In realtà quel confronto storiografico altro non attesta se non la nascente «coscienza critica all’interno del mondo cattolico» (p. 511), di esponenti generati da quel terreno ma muniti di una sensibilità nuova, rispondenti ai nomi di Juan Beltrán de Guevara, Paolo Sarpi e Marco Antonio de Dominis. Qui l’A. adombrirebbe l’uso strumentale delle tesi del Baronio, per riflettere «sull’essenza della sovranità dei principi secolari e sulle potestà ad essi spettanti»: è il cedimento di

una legittimante delega papale di potestà temporali e *in sacris*, di fronte ad un «concetto di *ius naturale* meno prossimo al San Tommaso del *De regimine Principum* e più a Ugo Grozio» (pp. 517 e 518), per rivolgersi fiduciosamente alle potenzialità compositive e pacificatorie del moderno sovrano illuminato.

In tale contesto il sovrano non è solo. Il quadro degli eventi, infatti, palpita per un proliferare di attori che emergono vividi dalla fissità delle impalcature irrigidite degli istituti. Vicerè e giuristi d’alto profilo intellettuale (de Moncada, Barberi, Pignatelli, Montalto, Gonzaga, de Vega, Agliata, Aloixa, d’Avalos, Colonna, Scibecca, Aufreri, de Torres Osorio) vengono descritti non solo nella loro essenza di fidi funzionari della Corona, responsabilizzati dal peso dell’ufficio regio, ma, nell’accampare le legittime prerogative di ministri-funzionari dello Stato moderno, appaiono gli artefici di un’azione corale, in cui le ministerialità si avvicendano rimettendo ai successori la staffetta del riformismo antiparticularista. Questo intreccio di interessi conflittuali offre la reale profondità alla formula del «*Ponere falcem in alienam messem*», che sarebbe errato circoscrivere all’immediato portato dialettico.

Espressione quanto mai felice, quest’ultima, non solo per le origini mosaiche cui attinge, per i posteriori innesti della dottrina canonistica di Graziano e di Raimondo di Peñafort, e per la sua capacità di descrivere un conflitto che non si esaurisce nel confronto esterno, bellarminiano, tra Stato e Chiesa, per estendersi, viceversa, al rinnovamento degli stessi gangli amministrativi secolari, ma anche per l’addensarsi in essa del manifesto politico del sovrano spagnolo foriero, nell’ancor cauta politica ecclesiastica, di inequivocabili propulsioni moderne. È attraverso la «via canonica», e non per la via legale-normativa *tout-court*, infatti, che la «ragion di Stato» di Alfonso V d’Aragona e di Ferdinando II,

troverà una credibile modalità d'attuazione ed una giustificazione diplomatica di smaccato sapore compromissorio. Questa formula ispiratrice, diremmo di «*realpolitik*» *ante litteram*, in fondo, è la legittimazione di un intervento, di una intromissione e dello scuotimento di un sistema di relazioni Stato-Chiesa che scava sino alle radici dell'idea di sovranità. Essa è la chiave di volta che riassume lo spirito dell'intero arsenale di istituti giurisdizionalisti menzionati. La Napoli li disseziona ed esamina con perizia, senza perdere di vista il quadro d'insieme. Analisi e sintesi corrono affiancati, si toccano, si richiamano, vengono in soccorso reciproco.

Ciò vale anche per la scelta di giustapporre (Cap. III, Parte Seconda) la trattazione di esperienze giuridiche solo apparentemente lontane, e che per questo sembrerebbero cozzare con la tematica della Legazia, ma che, al contrario, descrivono dinamismi convergenti, perché unificati dal sistema delle fonti e da una universalizzante, se non addirittura omologante, forza eruttiva del diritto consuetudinario.

L'A. si sofferma sull'interesse nutrito dai giurisdizionalisti, Ruffini in testa, per l'istituto della RMS, inteso quale «organismo paradigmatico di una politica giurisdizionalista» (p.9) e corre a ritroso a scandagliare la gamma di varianti apologetiche e censorie della storiografia, segno evidente di un «fecondo dibattito» scientifico mai esaurito (p.17), che dal Caruso si svolge sino al Giannone e all'anticurialismo siciliano. Ne sortiscono profili pratici di dottrina politica che rievocano una «nazionalità» del diritto siculo in funzione libertaria, independentista e antispagnola – avvertibili ancora nella letteratura sulla RMS del XIX secolo – ma anche osservazioni sociologiche di incontestabile attualità.

È tuttavia chiaro che il supporto storiografico viene impiegato dalla Napoli soprattutto per circoscrivere il prefisso

campo di indagine e corredare la personale proposta ricostruttiva, con un perimetro giuridico-culturale estensivo sia geograficamente che temporalmente, capace di travalicare quelli che la letteratura corrente riteneva i confini estremi del fondamento giuridico della Legazia: Urbano II e il *Regnum ultra* non sono, insomma, la *primigenia origo*, ma dei momenti interlineari, pur significativi e non trascurabili, del lungo *iter* istituzionale della Regia Monarchia.

La Napoli dichiara apertamente di aver raccolto l'esortazione di Gaetano Catalano sull'opportunità di una ricostruzione dell'istituto della legazia sicula non appiattita sul passivo riordino «del mosaico di dati già raccolti» e sull'esigenza di insistere sul profilo metodologico, così da analizzare la questione con occhi ricostruttivi, per illuminare i versanti rimasti ancora in ombra e «sgombrare il campo dagli innumeri pregiudizi e dal fardello ideologico che da sempre hanno oppresso le testimonianze sulla Regia Monarchia e sul suo tribunale» (pp.8, nota 11 e p.26).

Occorre, dunque, avverte l'A., ripartire dalle origini quattrocentesche dell'istituto, evo «fin'ora il più ignorato» (p. 27), e radicare il campo da *vulgatae* prive di fondamento: il sistema giudiziario siculo – prosegue l'A. – non si fonderebbe sulla tradizionale origine normanna del privilegio pontificio, bensì sul diritto consuetudinario codificato dagli *Usatges* dei conti di Barcellona, in seguito consolidato da copiosa produzione di regie prammatiche, corroborata dalla tesi ferdinandea proclamata nelle *Cortes* di Toledo del 1480, della armonia sostanziale del diritto sovrano con il diritto romano canonico di Gregorio IX (pp. 29-31).

Quella sostenuta è una tesi utilitaristica di sconcertante pragmatismo, che travasa in un modello giuridico, il collaudato equivalente politico del reciproco sostegno Stato-Chiesa: non vi sarebbe contrapposizione frontale tra i corpi normativi delle due massime potestà, bensì

l'impiego conveniente – soprattutto per la Corona – del diritto canonico per rafforzare nel territorio spagnolo e nei suoi vasti domini extraterritoriali i privilegi regi di un giuspatronato universale.

Il cattolicissimo Ferdinando, nel riconoscere la *plenitudo potestatis* del papa *etiam in temporalibus*, in realtà predisponendo lo strumentario per un effettivo sganciamento della sovranità regia dalla legittimazione divina, sostituita dal supremo mediatore apostolico, in virtù della dottrina del vicariato pontificio. Il Romano Pontefice si riduce a strumento, non più ad attore coprotagonista del gioco politico. Tutto ciò, con una vera appropriazione di «...metodi e argomenti fondati su principi di diritto canonico, seppur piegati alle ragioni di una monarchia», che furono trasmessi al «regime giudiziario di Sicilia», il quale – osserva ancora l'A. – «non fu singolare in sé» ma in forza dell'impronta aragonese di Ferdinando II (p. 33).

Nell'analisi dei conflittuali rapporti tra Ferdinando e il papato, specialmente con Giulio II, la Napoli evoca gli abitudini mentali e le linee di orientamento dei giuristi. Emblematico, l'argomento dello «*escandalo*» con cui Palacios Rubios commenta l'iniquità della legge pontificia offensiva delle consuetudini immemorabili a base degli istituti regalisti e lesiva della «*real prebeminencia*» (p.48).

L'A. confronta poi lo stato delle leggi tra *Regnum citra* e *Regnum ultra pharum*, constatando gli ostacoli alla realizzazione di una politica ecclesiastica omogenea, omologata alla madre-patria, e sottolinea la specialità siciliana, le sue alterne vicende dinastiche e la continuità della politica ecclesiastica nel rispetto dei caratteri catalano-aragonesi (pp.54 ss.) pur nella differenza delle progettualità politiche, di cui emblema e vero precursore resta Alfonso il Magnanimo. Questi afferma il primato del foro secolare con una prammatica del 1423 che la Napoli considera il «cardine del regime giuridico siciliano

sugli ecclesiastici ed il vero precedente della Regia Monarchia» (p.73). Alfonso è descritto come un illuminato *artifex legum* e, mentre riforma il processo, promulga in Sicilia, nel 1439, la cd. «*Catalana*», perché vi si osservino i decreti di Basilea. Il divieto di appellazione corona l'impianto regalista che conferma il primato della giustizia regia nella trattazione delle cause «*loco Romanae Curiae*».

Per l'A. questa sottrazione ha «una valenza ideologica» e si inquadra in una costante della politica regia, di stretta osservanza delle fonti patrie: «Si può dire con certezza che i capitoli e le prammatiche dei sovrani aragonesi quattrocenteschi confermavano, anche in Sicilia, il controllo della potestà monarchica sugli affari ecclesiastici nel rispetto della tradizione consuetudinaria iberica» (p.87). E al ribelle Alfonso si deve, ancora, l'attuazione dell'istituto del gravame: «uno dei più efficaci strumenti di legittimazione dell'autorità monarchica e di penetrazione nella giurisdizione degli ordinamenti particolari della giustizia regia», sino ad essere elevato nella prassi «a paradigma dell'ingerenza monarchica nella giurisdizione feudale ed ecclesiastica» (pp. 88 e 91).

Di notevole interesse è il tratteggio del giurista Giovanni Luca Barberi, autore di un *Capibreve* ecclesiastico che doveva costituire l'atto probatorio e, contestualmente, il documento storico, genealogico e filologico delle pretese regie in Sicilia e in generale «per rivendicare le libertà della Sicilia dall'autorità feudale del papa» (p.99) sulla base di una comprovata «*continuata possessio pacifica et quieta* del titolo nel corso dei secoli» (p.100) in grado di immunizzare il titolo legaziale da eventuali ripensamenti del papa. Tuttavia, per la Napoli, le tesi del Barberi difettano di originalità, perché quello schema concettuale volto alla legittimazione regia per bolle pontificie riassumerebbe il disegno politico della monarchia spagnola: «... poiché ricalca

in modo evidente (...) prassi e dottrine ascrivibili ad indirizzi politici e culturali di matrice spagnola» (p.120); anzi, si fonderebbe largamente su documenti apocrifi e cronologicamente incompleti (difettando il periodo normanno-svevo) (p.126).

Con accuratezza viene poi illustrato il complesso rapporto tra Ferdinando II ed il viceré di Sicilia Hugo de Moncada: un nesso da cui traspaiono le lacerazioni sociali e culturali isolate generate da una feudalità parassitaria e da un baronaggio inserito nelle magistrature, in grado di sollecitare forze sotterranee e centrifughe che si riveleranno esiziali ad ogni velleità di formazione di un nuovo ceto funzionario di *legum doctores* (p.136). La Napoli scolpisce della formazione culturale dei due personaggi, pregi e limiti, nel sottolineare (con un ordine di valutazioni che sembra replicarsi, in seguito, nel rapporto tra Filippo II e il giurista Francisco de Vera) la scarsa preparazione giuridica di Ferdinando, raffrontata all'acume e alla prudenza del Moncada, al quale: «non sfuggivano fragilità e aporie insite nella rivendicazione di prerogative giurisdizionali vincolate ad una concessione papale» (p.145) e come il re «...non aveva compiuta informazione su cosa fosse Monarchia» (p.146), posto che il fondamento della *real prehemnencia* non subiva lesioni dal rispetto del principio di diritto comune *a delegato ad delegantem* (p.147). Insomma, meglio la politica dei piccoli passi e il ricorso agli istituti tradizionali regalisti, come il *placet* e l'*exequatur*.

Anche nell'età di Carlo V la politica ecclesiastica resta all'insegna dell'omologazione e della continuità dei principi ispiratori. La traiettoria, semmai, è irrigidita dall'espansione, assai sgradita, delle nuove proiezioni internazionali dell'alta burocrazia ecclesiastica, di nunzi e collettori, e dalla tendenza ad una politica di pacificazione perseguita tramite accordi concordati.

Dopo Moncada, l'«inquieto» Ettore Pignatelli sollecita la riforma delle Pandette sancendo la «formale consacrazione delle competenze *in sacris* della Gran Corte» (p.158), mentre la proposta di «*Accordio*» avanzata dal Buglio, ed il suo fallimento, è destinata ad allargare il solco tra l'imperatore e Adriano VI (p.162).

L'A. illustra poi la condivisione di intenti tra Carlo V e l'avvocato fiscale Antonio Montalto e gli scambi epistolari tra i due, a registrare i «...documenti più esaustivi sullo stato della giurisdizione ecclesiastica in Sicilia che sia stato prodotto in quel periodo da un funzionario regio di sicura competenza» (p.173).

Essa si sofferma sulle perplessità, sino al vaticinato fallimento, sulla riforma della giustizia e delle cariche magistratuali palesate a Carlo V dal viceré Ferrante Gonzaga: è il segno del periodico ripresentarsi della resistenza del baronato, durante la cruenta stagione moncadiana vagheggiante un disegno politico di «ispirazione viceregia».

Degno di nota anche il giudizio disincantato, che ben illustra l'animo siciliano nelle sue grandi contraddizioni di fondo, che la Napoli tratteggia a proposito del particolarismo consortile, specialmente riguardo ad una troppo sbrigativa soluzione storiografica «pagliettista» volta a descrivere una «magistratura siciliana asservita al baronaggio» (p.178 e nota 48): una simile soluzione non attribuirebbe, a suo dire, l'effettiva preminenza alla forza centripeta del governo e delle sue istituzioni reggenti – che pur sussiste nonostante le trascuratezze storiografiche – a fronte della incontestabile tortuosità dialettica dei ceti, troppo strettamente avvinti da legami di sangue e di interesse. Tale forza accentratrice c'è, anche se il ceto aristocratico e la classe dirigente restano inevitabilmente marchiati da una «teoretica ambiguità» (p.180).

La storia dell'evoluzione della RMS appare, in conclusione, la risultante di conflitti ed accomodamenti dolorosi tra

viceré e baronato, dove i tribunali, non ultima l'Inquisizione (p.270), svolgono un ruolo di supporto al conservatorismo feudale e di «*deminutio* della regia giurisdizione». La Napoli coglie bene questo clima, attraverso le relazioni del Gonzaga e l'azione del viceré Juan de Vega culminata, quest'ultima, nell'innovativo ed imponente riordino documentale noto come *Liber Regiae Monarchiae* (pp. 178 ss.).

Originale risulta anche il collegamento tra RMS e Concilio di Trento, nell'evo del «*Rey prudente*» Filippo II. I viceré, ormai conclamati alibi alla contraddittoria *conciencia* del sovrano assolutista conscio dell'accondiscendenza al compromesso (p. 209), simbolizzano quel modello di «controllo-protezione» regia della Chiesa, in ragione del quale l'A. mette in guardia da errate semplificazioni, ed afferma che «la categoria del cesaropapismo o (...) della ierocrazia, risulano fuorvianti» (p.212).

In tali circostanze il Concilio di Trento appare l'oggettivo banco di prova su cui sondare il livello di resistenza della RMS. Da quel consesso dipendono le aspettative del refrattario clero siculo, la conferma del privilegio di Legazia e la condanna di intollerabili «abusi»: la prassi del ricorso *via garavaminis*, la prassi *per saltum* al *re omisso medio* e la sconfessione della *Catalana* (p.228).

L'A., tuttavia, individua linee di contatto tra Trento e la Sicilia: la principale è la censura della stampa, soggetta allo stringente controllo del «tutt'altro che sprovveduto» duca di Medinaceli (p.231), perché anche la censura, in Sicilia, è funzionale alla tutela della RMS e nelle mani di abili viceré può rivelarsi strumento prezioso al recupero di un'autorità vacillante (p.242).

In occasione del recrudescente ierocratismo di Pio V e dei timori di uno sgretolamento dei privilegi legaziali, poi esplicitati nella riformata bolla *In Coena Domini*, l'A. espone la gamma di pareri sollecitati da Filippo II: scorrono così i

memoriali del giurista Pietro Agliati e la sua «*via media*» e quelli del teologo Tommaso Aloixa, orientato, invece, su posizioni filoromane (pp.248-255).

In tutti questi casi, la Napoli riesce a ricomporre la trama di un disegno maggiore, e ricondurre ad esso ogni personaggio. Sicuramente l'azione e la tutela dei viceré, fusa con il riemergente progetto di riforma razionale e verticistica «con unità di indirizzo» (p.268) dei tribunali ed i rigurgiti del baronato trovano un punto di sintesi nel viceré Francesco Ferdinando d'Avalos. Sul punto, l'A. coglie il «fuorviante (...) *cliché* tra l'arbitrio, "l'abuso" dei ministri regi e la buona fede di un sovrano allo scuro delle loro trame» (p.265).

Il tratteggio dell'evo tridentino contempla l'invio dei nunzi apostolici: evento allarmante per la lesione che ne subirebbe la *real prebeminencia*, specialmente laddove, come in Sicilia, ciò comporterebbe una radicale contraddizione logica con la natura del privilegio legaziale (p.274). In tal modo la Napoli introduce gradualmente il lettore nel clima delle trattative che i disegni conciliari stanno progressivamente ponendo in essere per la soluzione dei conflitti di giurisdizione. Ecco, allora, la missione del cardinale «Alessandrino» controbilanciata da una cospicua letteratura curialista il cui vertice è la cd. «Concordia Alessandrina», trattato ideologico, ma anche «vero capolavoro di strategia politico-giuridica» (p.286) nel quale si riassume il regime di giustizia della RMS e il tema del giuspatronato regio, attraverso le dottrine della scuola salamantina (p.292).

Sullo sfondo dei negoziati l'A. rimarca la centralità – ed il ruolo strategico e condizionante per la soluzione dei conflitti giurisdizionali in Europa – giocato dalla conferma del privilegio siculo e l'osservanza del «legato nato», a rischio di essere svuotato e ridotto a titolo onorifico (pp.293-316). Il resoconto dei negoziati concordatari è ulteriormente arricchito

dai rilievi sull'azione incisiva dei giuristi regi e dei viceré. Il tema è immutato: Marco Aurelio Colonna, con un «troppo anticipatore» disegno di giustizia, tenta un impossibile riequilibrio tra Inquisizione, ceto magistratuale e viceré, per salvare la RMS. E con le sue *Ordinationes* vi riesce realizzando quella armonizzazione tra diritto del processo canonico e ricomposizione dei tribunali regi, a scapito del «*iudex deputatus*» (p.327).

La Napoli, dunque, inserisce nel quadro concordatario un complesso di strategie che muovono parallele ed autonome, in funzione della tutela della RMS: l'imprevista «dialettica istituzionale» intuiva dal Colonna si ispira alla bellarminiana *potestas indirecta*, alle cui esigenze piega sia il gravame che l'istituendo «*iudex deputatus*»: i giuristi siciliani ne registrano gli effetti dirompenti sulla Legazia (pp.333 ss.). L'interesse dell'A. è però diretto su uno di essi, Antonino Scibecca, al punto che i lineamenti del magistrato siciliano appaiono come una seconda chiave di lettura del libro. In quella dottrina e prassi, certamente innovative, si riassumono infatti le risposte ai velenosi «*dubia*» apostolici sulla legittimità della RMS (pp.340 ss.). Le sue *Resolutiones*, in specie, sembrano ricalcare sul piano dogmatico – in virtù di una felice osmosi tra le dottrine ibero-catalane di Père Belluga (p. 349) e le fonti sicule del Fazello –, ciò che è l'aspirazione mai relitta dai sovrani spagnoli, di stendere sui domini territoriali una panomologazione consuetudinaria. Non solo. La Napoli scorge nella testimonianza dello Scibecca una fedeltà al vero storico ben superiore al Barberi e allo stesso Baronio (p.353) e la tendenza ad una rilettura rivoluzionaria delle categorie giuridico-potestative, *in primis*, l'istituto della rappresentanza: «Era (...) la recezione di una dottrina che postulava il superamento della concezione canonistica intorno al mandato speciale in favore del più laico concetto di rappresentanza e della conseguente

devoluzione della potestà» (p.355).

Questa modernità si compenetra, poi, nell'afflato culturale europeizzante franco-aragonese laddove, nel *Tractatus de Regia Monarchia*, l'A. osserva come Scibecca rielabori la dottrina della *plenitudo potestatis*, e più in generale la natura ontologica della *sovra potestas* e delle sue variabili, della sua irrevocabilità, della sua espansione ministeriale agli uffici subordinati, della sua capacità dispensativa delle leggi canoniche.

È, insomma, un quadro cifrato a doppia lettura. Da un lato, l'esaltazione del moderno «*Princeps a legibus solutus*», autonomo, ma non pienamente emancipato dal precetto canonico, che va rispettato sin quando non leda il superiore principio di giustizia, così da giungere al punto di equilibrio tra Dio e Cesare; da altro lato, l'esigenza pratica «data l'indole temeraria ed insolente dei siculi (...) alla funzione necessaria della conservazione dell'ordine pubblico» (p.393).

La ricerca della giustizia nei rapporti interpotestatici, l'autentico significato da assegnare al precetto "*Ponere falcem in alienam messem*", si trasforma così nel problema delle fonti giuridiche legittimanti – ossia la teoria della sovranità (p. 411) –, per le quali lo sguardo va allargato all'Europa, in particolare al *Midi* francese e tolosano. Di quell'ambiente culturale, insieme papista e moderno, consuetudinario e canonista, parlamentare e gallicano, lo Scibecca scorge incredibili similitudini con la Sicilia. È, insomma, il terreno elettivo, idealistico e teologizzante (p.408), per una politica di mediazione: un vero crocevia, osserva l'A., materializzato nell' «*appel comme d'abus* (...) procedura singolarmente prossima – nei presupposti – allo spagnolo *recurso de fuerza* ed al siciliano *recursus via gravaminis*» (p.406). Qui un'insospettata via canonica che armonizza il primato pontificio del papa, giudice ultimo *omisso medio*, con la voce del re, che è il parlamento, attraverso l'istituto

romano-canonico della «*procuratio*» (p.413), sembra sciogliere i nodi irrisolti della RMS. Qui la dottrina canonica organicista medievale sublima il misticismo del monarca francese, esteso ai suoi magistrati (p. 452), e la consuetudine immemorabile solidifica definitivamente questo risultato, imprimendolo nell'immortalità del re, incarnazione suprema della giustizia: «*le roy ne meurt jamais*» (pp. 425 e 454).

Per la Napoli il punto di raccordo con la RMS sta nella ferma convinzione negli *arrêtistes* tolosani, primi tra tutti Etienne Aufreri e Nicolas Bertrand, della concessione papale della delega «*ex commissio-ne*» delle prerogative regie, nell'esercizio di un *ius repraesentationis* canonico, in grado di comunicare «l'immagine presente» del rappresentato (p.459), e dove la fonte consuetudinaria accede intervenendo di sé – sino ad assurgere a rango di legge intangibile «*vim constitutionis*» (p.435) – ogni istituto della *royauté*, a partire dai benefici: «...gli Autori del *Midi* avevano il pregio di aver elevato a coerente sistema la somma delle prerogative sovrane (...) e la valorizzazione della giurisprudenza parlamentare sulla sempre irrisolta questione beneficiale» (p.438). Ciò che affascina i giuristi siciliani, è la soluzione sicura offerta dai giuristi ultramontani al problema dell'equilibrio tra diritto comune (la delega papale) e diritto particolare-consuetudinario (le *ordonnances* reali) (p.440).

Per l'A. il legame che attraverso la tesi della «*commissio*» papale si salda tra le scuole di *arrêtistes* del *Midi* e la Spagna è quello che «percorre ed informò di sé le due grandi monarchie del tardo Quattrocento ed ancora di parte del Cinquecento» (p.461).

La Napoli, tuttavia, sa cogliere il confluire di eventi diversi, tesi a realizzare la felice esportazione del paradigma istituzionale francese alla RMS: un evento attestato dalla fortuna del *Tractatus* dello Scibecca. Se, infatti, Covarruvias,

tra i giuristi spagnoli, diviene il «veicolo della dottrina dei *Tholosani* negli scritti di Scibecca» (p.470), a ciò concorre anche la sensibilità politica del de Vega, sostenitore delle prerogative parlamentari francesi, giudicate «opzione culturale verso un modello ideale e politico tutt'altro che sgradito al governo spagnolo» (p.473) ed, infine, il favore della Sede petrina per la soluzione tolosana, il «dinamico sinallagma» re-magistrature, giudicato un «paradigma sicuro per il tribunale di Regia Monarchia» (p. 479).

Il resoconto storico si sospinge al primo Seicento, con l'attacco concentrico alla RMS sferrato con il «dardo» del decreto *Ad tollendas* di Clemente VIII e con le argomentazioni erudite degli *Annales* baroniani, a sollecitare la stizzita reazione di Filippo III, per bocca del giudice Juan de Torres Osorio. Con il recupero degli antichi postulati primaziali della RMS, ora rafforzati dall'attributo di «*legato nato cum potestate de latere*», la Napoli sembra constatare il trionfo di un sincretismo giuridico unico, tra l'antico regime dottrinale e il più moderno modello parlamentare di matrice ispano-francese (pp.481-502).

Il dilagare delle procedure *via gravaminis* ed il moltiplicarsi dei conflitti giurisdizionali è il segno della crisi del modello teorico *ministerium-potestas* che aveva nella delega apostolica l'elemento aggregatore. Ora, afferma l'A., i giuristi devono saper «distinguere i contenuti dello *ius divinum* dai *cerimonialia*, dai *moralia*, dallo stesso *ius naturae*» (p.510).

In conclusione, un libro d'eccellenza, da collocare senza riserve tra la storiografia «maggiore» e meritevole dell'attenzione di un vasto pubblico, non solo di giuristi e storici, ma di chiunque sia mosso dalla fiamma della conoscenza delle ragioni, le più autentiche, a base degli attuali, e non sempre esaltanti, costumi politici e sociali.

**Fabio Vecchi**